



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 52

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 9 luglio 2013

## I N D I C E

### Commissioni riunite

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) e 11<sup>a</sup> (Lavoro):

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 5
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) (pomeridiana)</i> . . . . .	» 6
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) (notturna)</i> . . . . .	» 6

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 7
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)</i> . . . . .	» 9
<i>Sottocommissione per le politiche delle Pari Opportunità (Riunione n. 1)</i> . . . . .	» 9
<i>Sottocommissione per le politiche della sicurezza (Riunione n. 1)</i> . . . . .	» 9
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 10

2<sup>a</sup> - Giustizia:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	» 13
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 17
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	» 17

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 32
---------------------------	------

5<sup>a</sup> - Bilancio:

<i>Plenaria</i> . . . . .	» 36
---------------------------	------

7<sup>a</sup> - Istruzione:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 10)</i> . . . . .	» 42
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 42

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4)</i> . . . . .	» 51
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 51

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13) (2<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	»	59
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	60
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	63
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6) (antimeridiana)</i> . . . . .	»	72
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7) (pomeridiana)</i> . . . . .	»	72

#### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	73

---



**COMMISSIONI 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

Martedì 9 luglio 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 3 (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
**SACCONI**

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL SUL DISEGNO  
DI LEGGE N. 890*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4 (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SACCONI

*Orario: dalle ore 13,40 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UGL, CONFISAL, CUB, CONFIN-  
DUSTRIA, CONFAPI, ANIA, ABI, RETE IMPRESE ITALIA, ACI, CONFPROFESSIONI,  
FEDERDISTRIBUZIONE, ASSOLAVORO, ADEPP, BANCA D'ITALIA E AGENZIA  
DELLE ENTRATE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 5 (notturna)**

*Presidenza della Vice Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
PARENTE

*Orario: dalle ore 20,05 alle ore 20,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UPI E ANCI SUL DISEGNO DI  
LEGGE N. 890*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

**Sottocommissione per i pareri****13<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**PALERMO***La seduta inizia alle ore 14,30.*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che le disposizioni ivi previste riguardano le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «previdenza sociale», «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», riconducibili tutte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma secondo, lettere *e*), *o*) e *r*), della Costituzione), nonché la materia «tutela del lavoro», riconducibile alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con alcune condizioni. In primo luogo, ritiene necessario che sia soppresso il comma 17 dell'articolo 1, dal momento che la disposizione, nell'escludere che la decisione regionale in materia di incentivi possa prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla norma statale, è suscettibile di comprimere l'ambito di intervento riservato, in materia, alla competenza regionale. In secondo luogo, reputa opportuno che sia soppresso il comma 4 dell'articolo 2, in quanto la disposizione ivi prevista, incidendo in misura diretta sulla materia dei tirocini formativi, viola la competenza legislativa residuale delle Regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma, della

Costituzione. Infine, è necessario, all'articolo 2, commi 7 e 14, un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni in sede di adozione dei decreti ivi previsti.

Quanto all'articolo 3, comma 1, in relazione alle misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno, segnala che non appare esplicito quali siano i criteri e le modalità per la concreta assegnazione delle risorse ivi previste.

In riferimento all'articolo 11, comma 9, evidenzia la necessità di una più puntuale identificazione dei «gestori dei servizi pubblici», deputati alla quantificazione dell'amianto a terra, eventualmente specificando che si tratti di gestori di servizi pubblici «locali» – elemento, quest'ultimo, che la norma non specifica – competenti nel settore del trattamento dei rifiuti.

Infine, all'articolo 11, comma 10, rileva l'opportunità che l'attribuzione dei poteri del Commissario delegato ivi previsto sia accompagnata dalla determinazione di un limite temporale.

La Sottocommissione concorda.

**(884) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Sottocommissione per le politiche delle Pari Opportunità**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 15 alle ore 15,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Sottocommissione per le politiche della sicurezza**

**Riunione n. 1**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,45*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria****26<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE riferisce sulle riunioni della Sottocommissione per le politiche delle pari opportunità e della Sottocommissione per le politiche della sicurezza, che hanno manifestato interesse a promuovere una riunione delle Commissioni affari costituzionali congiunte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'audizione della responsabile OSCE in materia di tratta di esseri umani.

La Commissione prende atto.

*SULL'ATTIVITÀ CONSULTIVA DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 25 giugno era stato iniziato l'esame di un documento, predisposto dal senatore Palermo in qualità di Presidente della Sottocommissione per i pareri, contenente le linee guida per l'attività consultiva della Commissione, e integrato, dallo stesso autore, dopo l'esame già svolto. Le integrazioni apportate al documento ribadiscono il requisito dell'omogeneità dei testi normativi, anche quale parametro della loro costituzionalità con specifico riferimento alle disposizioni aggiunte ai decreti-legge nell'*iter* dei decreti-legge.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) – PSI*) illustra a sua volta le integrazioni al documento contenente gli indirizzi di lavoro e le linee guida per l'attività consultiva della Commissione, con particolare riguardo alle fonti normative, sviluppando le indicazioni già contenute nella circolare del Presidente del Senato sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni e, inoltre, quelle provenienti dalla giurisprudenza più recente della Corte costituzionale.

La PRESIDENTE, quindi, propone di adottare le linee guida contenute nel documento quali parametri di riferimento per l'attività consultiva della Commissione, che potrebbero avere un rilievo, nella sede propria,

anche nella discussione in corso per la revisione del Regolamento del Senato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

*IN SEDE REFERENTE*

**(Doc. XXII, n. 10) Doris LO MORO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 luglio.

Ha inizio il dibattito.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) manifesta apprezzamento per la proposta di inchiesta parlamentare. Essa, tuttavia, non dovrebbe concentrarsi solo sugli episodi che accadono nel Mezzogiorno, in particolare in Calabria, dato che l'esposizione degli amministratori alle intimidazioni e alle violenze si verifica in tutto territorio nazionale.

La senatrice DE MONTE (*PD*) sottolinea il significato dell'approfondimento parlamentare di un fenomeno esteso e profondo, più di quanto si potrebbe desumere dai fatti pure gravi della cronaca. Condivide l'opinione secondo la quale l'analisi debba essere svolta a tutto campo, con particolare riguardo a quegli ambiti dell'attività amministrativa, come gli appalti pubblici, dove è maggiore l'interesse della criminalità.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*), a nome del suo Gruppo, condivide la proposta di inchiesta parlamentare. Ricorda che gli amministratori locali sono i rappresentanti dello Stato che si trovano a più diretto contatto con i cittadini e dunque sono i primi a subire gli effetti del crescente disagio.

La senatrice LO MORO (*PD*), proponente del documento, ringrazia i senatori intervenuti. Pur condividendo l'osservazione che si tratta di un fenomeno nazionale, ricorda che la proposta d'inchiesta prende le mosse dalla rilevazione dell'eccezionale numero di attentati e minacce verificatisi nella regione Calabria. L'opportunità di un'inchiesta parlamentare, anche a fronte della disponibilità del Ministero dell'interno di dedicare un gruppo investigativo specifico agli atti intimidatori verso amministratori locali, è confermata dalla necessità di individuare le molteplici matrici del fenomeno; inoltre, occorre corrispondere all'attesa che si è determinata negli amministratori locali, a seguito dell'iniziativa di inchiesta parlamentare che fu assunta già nella scorsa legislatura e che tuttavia non ebbe seguito.

Conclusa così la discussione generale, su proposta della Presidente la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di martedì 16 luglio.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

**Plenaria****21<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**PALMA***Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA (*PdL*), dopo avere reso noto alla Commissione che il senatore D'Ascola, designato quale relatore del disegno di legge in titolo, ha comunicato di essere in ritardo per cause di forza maggiore, riferisce osservando che il decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2013, è stato adottato al fine di dare una prima soluzione alla drammatica emergenza derivante dal sovraffollamento delle carceri italiane, cui peraltro dovrà essere data una risposta di tipo ordinamentale attraverso l'esame tanto del disegno di legge n. 925, testè assegnato alla Commissione giustizia, che reca il testo approvato dalla Camera dei deputati in materia di pene detentive alternative al carcere e di messa alla prova e dei disegni di legge presentati al Senato aventi il medesimo oggetto, quanto attraverso l'esame di altri disegni di legge, pure all'attenzione di questa Commissione, che agrediscono il problema sotto altri profili.

Il decreto-legge in conversione interviene in primo luogo, tramite l'articolo 1, sugli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, in materia rispettivamente di arresti domiciliari e di sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive.

In sostanza, mentre la lettera a) del comma 1 dispone – al fine di far fronte a un’esigenza diversa da quella che sottende il provvedimento nel suo complesso, ma non meno urgente, in relazione specialmente alla fattispecie dei cosiddetti comportamenti persecutori – che il luogo degli arresti domiciliari sia individuato dal giudice in modo da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato, la lettera b) reca una serie di modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena.

In particolare, a norma del numero 1) della suddetta lettera b), al comma 4 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, vengono aggiunti i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, in base ai quali il pubblico ministero, prima di emettere l’ordine di esecuzione della pena, deve richiedere al magistrato di sorveglianza l’eventuale applicazione della liberazione anticipata qualora il condannato non si trovi in stato di custodia cautelare e vi siano periodi di pena dichiarata fungibile o di custodia cautelare relativi dal titolo da eseguire mentre, nel caso in cui il condannato si trovi in stato di custodia cautelare in carcere, il pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione e, ricorrendo le condizioni stabilite dal comma 5, sempre dell’articolo 656 del codice di procedura penale, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione della liberazione anticipata.

In sostanza, lo scopo della norma è quello di ridurre gli ingressi in carcere.

Sempre alla lettera b), il numero 2) incide sul comma 5 dell’articolo 656 aumentando da 3 a 4 anni la pena residua che può essere scontata presso la propria abitazione nei casi previsti dall’articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A questo proposito, a parte la scelta discutibile, operata anche dal comma 4-*bis*, di fare rinvio ad una legge speciale in un articolo del codice, suscita perplessità il permanere di una condizione di maggior favore dei condannati ultrasessantenni, di cui al comma 01 del predetto articolo 47-*ter* – rispetto ai soggetti, donne incinte, madri di prole di età inferiore a 10 anni con lei convivente, padre esercente la potestà di prole di età inferiore a 10 anni con lui convivente quando la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere la prole, la persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, l’inabile ultrasessantenne, il minore di anni 21 con comprovate esigenze di famiglia, studio, lavoro o salute – elencati al comma 1.

Il n. 3) della suddetta lettera b), apporta poi una serie di modifiche al comma 9, sempre dell’articolo 656, nel senso di modificare significativamente l’elenco dei reati per i quali non può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena, di consentire che essa possa essere disposta anche nei confronti dei soggetti cui sia stata applicata la recidiva reiterata, mentre il n. 4) coordina la previsione di cui al comma 10 dell’articolo 656 con le novelle inserite dopo il comma 4.

L’articolo 2, invece, interviene sulla citata legge n. 354 del 1975.

La lettera a) del comma 1 inserisce un comma 4-*ter* all’articolo 21 in materia di lavoro all’esterno, consentendo che i detenuti e gli internati

possano essere assegnati anche a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività, cui si applicano le modalità previste dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 che disciplina il lavoro di pubblica utilità quale sanzione alternativa inflitta dal giudice di pace.

La lettera *b*), poi, interviene sull'articolo 47-*ter*, sopprimendone il comma 1 e l'ultimo periodo del comma 1-*bis*, in conseguenza della soppressione del divieto di applicare la detenzione domiciliare ai soggetti cui è stata applicata la recidiva reiterata, novellando integralmente il comma 1-*quater*, nel senso di rendere più rapida la procedura per l'applicazione della detenzione domiciliare, nonché sopprimendo l'automatismo della sospensione del beneficio della detenzione domiciliare per chi abbia violato la detenzione stessa allontanandosi dal luogo di espiazione di cui al comma 9.

In proposito, l'oratore sottolinea la necessità di chiarire se tale disposizione si applichi anche al tossicodipendente che violi gli obblighi connessi ai benefici concessi ai sensi dal comma 5-*bis* dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, dal momento che apparirebbe paradossale un maggior favore nei confronti del violatore della detenzione domiciliare rispetto ad un soggetto per il quale è prevista una disposizione premiale ispirata ad esigenze di cura e risocializzazione che presentano certamente maggior rilievo.

La lettera *c*) dispone invece l'abrogazione degli articoli 30-*quater* e 50-*bis*, sempre in relazione alla soppressione dell'esclusione dalla detenzione domiciliare dei soggetti cui è stata applicata la recidiva reiterata, mentre la lettera *d*) sopprime l'articolo 58-*bis*, sempre nella stessa linea di evitare automatismi nell'esclusione dall'applicazione del beneficio della detenzione domiciliare.

L'articolo 3 modifica il citato testo unico delle sostanze stupefacenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, nel senso di estendere l'applicazione del beneficio di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 73, attualmente limitato a soggetti che abbiano violato in maniera non grave le disposizioni in materia di stupefacenti, anche ad altri reati.

In proposito egli osserva come la norma sembri equiparare in maniera un po' semplicistica le nozioni di tossicodipendente e di assuntore di stupefacenti.

L'articolo 4 disciplina i compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, conferendogli fra l'altro il compito di intervenire sulla destinazione e valorizzazione di beni immobili penitenziari, anche attraverso lo strumento della permuta: a tale proposito egli ricorda di aver presentato un disegno di legge in materia di contrasto alla tensione detentiva che disciplina articolatamente la materia.

Il relatore designato, senatore D'ASCOLA (*PdL*), interviene per integrare alcune osservazioni critiche formulate dal presidente Palma.

In particolare egli esprime viva perplessità per la scarsa chiarezza e la sovrapposizione fra la valutazione compiuta dal pubblico ministero e quella del magistrato di sorveglianza introdotta con il comma 4-*bis* dell'articolo 656 del codice penale.

Rileva poi che la soppressione del divieto di concedere la detenzione domiciliare ai soggetti cui è stata applicata la recidiva ai sensi dell'articolo 99, comma quarto, del codice penale, determina indubbiamente problemi sul piano sistematico.

In proposito egli sottolinea come nel nostro ordinamento, rispetto a quanto avviene in quelli dei principali paesi europei, la recidiva sia disciplinata con particolare e probabilmente eccessivo rigore, nel senso che essa si applica indipendentemente da qualsiasi intervallo temporale tra il primo e secondo reato, e senza aver riguardo alla natura del reato commesso.

Appare quindi poco coerente non prendere in considerazione tale elemento ai fini della concessione della detenzione domiciliare, a meno di non volere cogliere l'occasione di un ripensamento complessivo dell'istituto della recidiva.

Analoghe perplessità suscita la disposizione di cui all'articolo 3, che estende benefici specificamente previsti per tossicodipendenti che abbiano compiuto violazioni minori delle disposizioni in materia di stupefacenti ad «altri reati», senza specificarne né la natura né la gravità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente PALMA annuncia che l'ordine del giorno della seduta già convocata per le ore 14 di oggi è integrato con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 925 e 111 in materia di pene detentive alternative al carcere e messa alla prova

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**Sottocommissione per i pareri****6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

ALBERTINI

*Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite:*

**(890)** *Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti: parere favorevole con osservazione.*

**Plenaria****22<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

CASSON

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(925)** *Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

**(111)** *PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena*  
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente CASSON (PD).

Il disegno di legge n. 925 è stato approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato di due disegni di legge che riprendevano il testo di un'iniziativa legislativa già approvata dalla Camera dei deputati nella passata legislatura, il 4 dicembre 2012, che non aveva potuto avere la definitiva approvazione del Senato a causa della cessazione anticipata della legislatura.

Si trattava di un disegno di legge che era il frutto di un approfondito lavoro parlamentare che aveva utilizzato i risultati, in gran parte coincidenti, di tre Commissioni ministeriali che si erano misurate con il problema della riforma della parte generale del codice penale – le cosiddette commissioni Grosso, Pisapia e Nordio – e che erano state espressione di Esecutivi di diverso colore politico.

In particolare, gli orientamenti emersi dal lavoro preliminare di queste Commissioni – diretti da un lato a favorire una deflazione permanente e sistematica del ricorso al carcere, e dall'altro a promuovere il contenuto rieducativi della pena – trovano eco nei primi due capi del disegno di legge.

Il capo I, infatti, reca una delega al Governo diretta ad introdurre nel nostro ordinamento un articolato sistema di pene anche detentive alternative alla sanzione carceraria, in particolare prevedendo modalità che possano consentire la reclusione domiciliare anche a chi non abbia un domicilio adeguato, coordinando il sistema delle pene detentive non carcerarie con quello delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi e con quello delle misure alternative alla detenzione rendendo sistematica la possibilità per il giudice di prescrivere particolari modalità di controllo.

Il capo II, invece, introduce direttamente nel nostro ordinamento penale l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova già presente nell'ordinamento minorile.

Si tratta di un istituto proveniente dal diritto anglosassone – dove se ne conoscono in effetti diversi tipi, in parte già recepiti sotto altra forma dal nostro ordinamento – che consiste nella concessione da parte del giudice della sospensione del procedimento a fronte di una serie di prescrizioni comportamentali che l'imputato deve osservare per un determinato periodo e che devono tendere in particolare alla presa di coscienza del disvalore dell'atto commesso e alla riconciliazione, ove possibile, dell'imputato con la persona offesa.

L'esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova determina l'estinzione del reato

Dopo aver illustrato le singole disposizioni del capo II, il relatore si sofferma sul disegno di legge n. 111 del senatore Palma, che si muove nella stessa filosofia del disegno di legge n. 925, e che non reca deleghe al Governo ma, accanto all'inserimento nel nostro ordinamento della sospensione del procedimento con messa alla prova, propone una modifica il codice penale subordinando la concessione della sospensione condizionale alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità.

Il relatore si sofferma quindi sul capo III del disegno di legge n. 925, che affronta una problematica diversa, e cioè quella dell'istituto della con-

tumacia, per il quale l'Italia è già stata più volte condannata in sede europea.

Le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati, che intervengono in particolare sugli articoli 419, 420, 420-*bis*, 420-*quater* e 420-*quinqies* del codice di procedura penale, sono dirette ad assicurare che il processo penale non possa svolgersi se l'imputato non ne sia a conoscenza e non sia quindi in grado di difendersi.

Premesso che l'unico modo per essere certi che l'imputato sia informato del processo e della notifica dell'avviso di udienza a mani dell'imputato stesso, viene delineato un sistema articolato su tre ipotesi: quella in cui si è certi – appunto per le modalità con cui è stata effettuata la notifica – della conoscenza del processo da parte dell'imputato, per cui si procede in sua assenza, salva evidentemente la necessità che egli sia rappresentato in giudizio; quella in cui l'imputato è a conoscenza del provvedimento e si presume, a causa degli atti da lui compiuti, che sia a conoscenza della fissazione delle udienze, nel qual caso si procede in assenza, ma con rimedi ripristinatori per l'imputato che dimostri l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; casi infine di non conoscenza delle udienze del procedimento, nel qual caso il procedimento stesso viene sospeso.

Nell'osservare che la materia è oggetto anche del disegno di legge n. 113 del presidente Palma, che dovrà essere quindi messo all'ordine del giorno e congiunto, il relatore conclude facendo presente che il gruppo del Partito Democratico ha già presentato un disegno di legge di prossima assegnazione, l'atto Senato n. 666, in materia di pene alternative e messa alla prova.

Il senatore LUMIA (*PD*) ritiene che, per un ordinato proseguimento dei lavori, la Commissione dovrebbe essere messa in grado di valutare non solo il contenuto dei diversi disegni di legge in materia, ma anche il loro rapporto con il decreto-legge n. 78 emanato dal Governo.

Il senatore D'ASCOLA (*PdL*) ritiene che l'esigenza di coordinamento manifestata dal senatore Lumia debba essere tenuta in considerazione anche al fine di evitare, come spesso è avvenuto in passato, il sovrapporsi di istituti premiali su una stessa fattispecie.

Il senatore AIROLA (*M5S*) chiede al Governo chiarimenti sulle ragioni che hanno portato alla concorrenza un provvedimento d'urgenza e i disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Il sottosegretario BERRETTA osserva che, mentre il decreto-legge reca disposizioni che intendono far fronte ad una situazione di sovraffollamento delle carceri e ha ormai raggiunto livelli emergenziali, i disegni di legge di iniziativa parlamentare intervengono in maniera più sistematica sulla struttura del sistema sanzionatorio italiano.

La convergenza di numerose iniziative legislative in materia testimonia a suo parere come l'argomento sia ormai maturo per un intervento di riforma.

Il senatore BARANI (*GAL*), nel concordare con il senatore Lumia circa la necessità di un esame coordinato del decreto-legge e dei disegni di legge parlamentari, esprime però l'auspicio che il testo inviato dalla Camera dei deputati possa essere approvato con la massima rapidità.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) concorda sulla necessità di una certa coordinazione tra l'esame del provvedimento d'urgenza e quello dei disegni di legge ordinari, ritenendo che alcune delle disposizioni da essi recati possano utilmente essere oggetto di attività emendativa sul decreto-legge.

Il presidente CASSON concorda circa l'opportunità di un confronto attento fra il decreto-legge, che naturalmente non può che avere un percorso autonomo e i disegni di legge di iniziativa parlamentare, tra i quali ovviamente il testo approvato dalla Camera non potrà non essere assunto come testo base, pur osservando che, a suo parere, non dovrebbe esservi sovrapposizione fra i disegni di legge di iniziativa parlamentare e il provvedimento d'urgenza.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GINETTI (*PD*) esprime una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge che, al di là di alcune disposizioni che andrebbero probabilmente meglio formulate, presenta il merito di affrontare l'emergenza carceraria in maniera non estemporanea e operando contemporaneamente sulle norme di procedura, sulla disciplina penitenziaria e sulle disposizioni penali di carattere sostanziale.

Dopo essersi espressa favorevolmente sulle più ampie possibilità di ricorso alla detenzione domiciliare determinante dall'abbandono di automatismi nelle disposizioni che ne escludono l'applicabilità, l'oratrice si sofferma criticamente sull'articolo 4, ritenendo che il problema dell'edilizia carceraria debba essere risolto nell'ambito di una programmazione realizzata dal Governo attraverso gli strumenti ordinari e senza ricorrere a figure commissariali.

Peraltro ella ritiene che i poteri conferiti a tale soggetto andrebbero meglio disciplinati, in particolare approvando la normativa sulla valorizzaa-

zione del patrimonio carcerario storico contro la realizzazione di nuove strutture carcerarie proposta dal disegno di legge del presidente Palma in materia di contrasto alla tensione detentiva.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul decreto-legge, chiede però al Governo di chiarire in che rapporto stia la soppressione dell'automatismo della sospensione della detenzione domiciliare per chi ne ha violato gli obblighi con quanto disposto dall'articolo 73, comma 5-*bis*, del testo unico sulle tossicodipendenze.

Sarebbe infatti del tutto inaccettabile se ai tossicodipendenti condannati per modeste violazioni della legge sugli stupefacenti venisse riservato un trattamento diverso e più severo rispetto ad altri condannati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(112) PALMA. – Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente CASSON ricorda che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale e si era fissato un termine per la presentazione degli emendamenti.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.4, 1.10, 2.2 e 3.2.

Si sofferma in particolare sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, osservando che il Gruppo della Lega Nord ha in primo luogo proposto la soppressione della disposizione, che va in senso contrario a quanto previsto dalla recente riforma dell'ordinamento giudiziario in tema di tipizzazione degli illeciti disciplinari.

In alternativa, la sua parte politica ha presentato gli emendamenti diretti a configurare in maniera più puntuale il comportamento integrante l'illecito.

Il senatore LUMIA (*PD*) illustra l'emendamento 1.2.

Egli concorda con l'osservazione della senatrice Stefani circa il fatto che l'articolo 1 determini un sostanziale arretramento rispetto al principio della tipizzazione degli illeciti disciplinari introdotto con la riforma dell'ordinamento giudiziario.

A tale proposito egli fa presente come la indeterminatezza del contenuto della fattispecie incolpatrice rappresenti uno strumento utilizzabile tanto ai fini dell'intimidazione se non della persecuzione di un magistrato

scomodo, quanto, all'opposto, a quelli di copertura di comportamenti scorretti.

I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(398) CASSON ed altri. – Beni pubblici. Delega al Governo per la modifica del codice civile**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente CASSON ricorda che nella precedente seduta aveva avuto inizio la discussione generale.

Il senatore LUMIA (*PD*) ricorda che nella scorsa legislatura era stato presentato il disegno di legge atto Senato n. 2031 che delegava il Governo a redigere una nuova disciplina dei beni pubblici.

Si trattava di un argomento fortemente avvertito dall'opinione pubblica, specialmente dopo il referendum del 2011, tanto che anche il Consiglio regionale del Piemonte aveva presentato un'iniziativa, l'atto Senato 1838, sulla stessa materia.

Entrambi disegni di legge prendevano le mosse dal progetto elaborato dalla Commissione ministeriale sui beni pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, istituita dal Ministro della giustizia, il 21 giugno 2007.

Il tratto più rilevante di quei disegni di legge, come di quello oggi in esame, è l'introduzione della nozione di bene comune, che supera la tradizionale distinzione tra bene pubblico e privato, con ciò dando piena attuazione al principio costituzionale sulla funzione sociale della proprietà privata.

Una nuova disciplina della materia – che dia rilievo al fatto che i beni comuni, così come i beni pubblici non fruttiferi, siano destinati a rendere possibile il pieno esercizio da parte della Repubblica della funzione assegnata dall'articolo 3 della Costituzione di eliminare gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla vita del Paese di tutti i lavoratori – assume particolare importanza alla luce di orientamenti politici di dubbia costituzionalità che tendono a vedere in questa categoria di beni essenzialmente cespiti alienabili a vantaggio degli equilibri finanziari dello Stato.

La senatrice GINETTI (*PD*) esprime vivo apprezzamento per il disegno di legge in titolo, che reca una delega al Governo al fine di realizzare un riordinamento della disciplina dei beni pubblici che rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale rispetto al tradizionale modello liberale cui è ispirato il codice.

L'oratrice sottolinea i punti maggiormente problematici, che richiederebbero indubbiamente un approfondimento da parte della Commissione.

In primo luogo la nuova nozione di bene comune – che trascende la distinzione fra bene pubblico e bene privato, avendo riguardo più che al regime della proprietà a quello della destinazione funzionale – appare particolarmente feconda anche perché consente di guardare a determinate universalità di oggetti – che in quanto tali restano di proprietà privata o pubblica – in una prospettiva diversa, si pensi al fatto che tra i beni comuni possono essere qualificate anche le città.

Nell'osservare che l'aspetto sotto il quale la nuova categoria giuridica andrebbe meglio definita è soprattutto quello della titolarità della gestione, l'oratrice osserva come proprio sotto questo profilo la nuova classificazione dei beni può rappresentare uno strumento per dare piena attuazione al principio di sussidiarietà stabilito dal quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore FALANGA (*PdL*) deplora il fatto che la seduta della Commissione sia concomitante con quella della Commissione sui diritti umani, alla quale egli ritiene importantissimo partecipare.

Il presidente CASSON fa presente che la partecipazione di tutti i senatori a numerosi organi collegiali rende impossibile, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, evitare la concomitanza di Commissioni di cui si fa parte. Tuttavia sarebbe opportuno che le Commissioni speciali, bicamerali o d'inchiesta si sforzassero tutte, e non solo alcune, di riunirsi in orari non concomitanti con quelli delle Commissioni permanenti.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CASSON avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 113, in materia di pene detentive non carcerarie e messa alla prova, e n. 849, in materia di tortura.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 112

### Art. 1.

#### 1.1

CASSON

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.2

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, MANCONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.3

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.4

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 1.5

DE CRISTOFARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**1.6**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3» sopprimere la lettera i-bis).*

---

**1.7**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3» sostituire la lettera i-bis) con la seguente:*

*«i-bis) il rendere dichiarazioni che nel contesto in cui sono rese rilevano l'assoluta e oggettiva assenza dell'indipendenza, della terzietà e dell'imparzialità necessarie per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali».*

---

**1.8**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3» sopprimere la lettera i-ter).*

---

**1.9**

DE CRISTOFARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 3» sopprimere la lettera i-ter).*

---

**1.10**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3» sostituire la lettera i-ter) con la seguente:*

*«i-ter) ogni altro comportamento idoneo a compromettere in modo concreto, reale e grave l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza nel contesto o nell'ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni».*

---

**1.11**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3» alla lettera i-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le ha esercitate, perché temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa».*

---

**1.12**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) sono aggiunte le seguenti:*

*«i-quater) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistrato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà;*

*i-quinquies) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività che possano essere di intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento;*

*i-sexies) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività».*

---

**1.19**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

*«i-quater) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistrato, anche se temporaneamente fuori ruolo o in aspettativa, o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà».*

---

**1.20**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

«*i-quater*) la militanza attiva in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistrato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà».

---

**1.15**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

«*i-quater*) ricoprire incarichi in movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistrato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà».

---

**1.16**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

«*i-quater*) l'appartenenza a movimenti politici, organizzazioni partitiche o affaristiche che possano condizionare l'esercizio delle funzioni del magistrato o comunque lederne l'immagine propria e/o della categoria o appannarne l'immagine di terzietà».

---

**1.17**

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

«*i-quater*) il ricoprire incarichi extragiudiziari o per-seguire attività, anche di natura politica, che possano essere di intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condi-

zionare l'indipendenza del magistrato, anche se temporaneamente in aspettativa o fuori ruolo, per la loro fonte, natura e modalità di conferimento».

---

### 1.18

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

*«i-quater) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività, anche di natura politica, che possano essere di intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento».*

---

### 1.13

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

*«i-quater) il ricoprire incarichi extragiudiziari o perseguire attività che possano essere di intralcio al pieno e corretto svolgimento delle funzioni proprie della magistratura o che possano condizionare l'indipendenza del magistrato per la loro fonte, natura e modalità di conferimento».*

---

### 1.14

BARANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 3», dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:*

*«i-quater) accettare incarichi di natura politico-amministrativa negli enti locali presenti sul territorio sottoposti alla giurisdizione in cui il magistrato ha svolto la propria attività».*

---

**1.21**

BARANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, la lettera *aa*) è sostituita dalla seguente:

"*aa*) diffondere ai media notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati, anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria"».

---

**1.22**

BARANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 2, comma 1, lettera *aa*) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni concernenti la propria attività giudiziaria"».

---

**1.23**

BARANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 3, lettera *b*) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il numero 4) è abrogato».

---

**1.24**

BARANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 1, comma 3, lettera *b*) della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il numero 4) è modificato dal seguente:

"4) Il non uniformarsi ai criteri di equilibrio e misura in caso di dichiarazioni, interviste o scritti destinati alla diffusione attraverso i media"».

---

**Art. 2.**

**2.1**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 3.**

**3.1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.2**

STEFANI, BITONCI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**3.3**

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 1.*

---

**3.4**

CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**3.5**

DE CRISTOFARO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

**Plenaria****9<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CASINI*Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassù.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con condizione)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo sottolineando che vi sono diversi aspetti di interesse della Commissione, anche perché gli interventi a favore dell'occupazione giovanile prendono le mosse dal recente Consiglio europeo.

Con il provvedimento viene istituita una struttura di missione per promuovere e coordinare l'attuazione del programma comunitario «Garanzia per i giovani». Il decreto contiene anche misure per velocizzare le procedure dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali, in modo da migliorare l'utilizzo di tali fondi. Segnala poi alcuni interventi in materia di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori extracomunitari. Sottolinea che il provvedimento contiene anche misure di attuazione dell'accordo dell'Eurogruppo sulla sostenibilità del debito pubblico greco. Segnala inoltre il finanziamento a favore del fondo istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per la messa in sicurezza dei resti della centrale di Chernobyl. Segnala in conclusione le norme che riguardano gli stage e i tirocini, sottolineando la necessità che tali previsioni consentano di riattivare i tirocini anche per quelle Amministrazioni,

come il Ministero degli Affari esteri, sprovviste di risorse economiche da poter destinare a questo fine. Auspica pertanto che il provvedimento possa essere modificato consentendo ai soggetti che ospitano i tirocinanti la possibilità di partecipare al cofinanziamento dei tirocini anche con benefici e facilitazioni di carattere non monetario, come ad esempio la fornitura di alloggio.

Il vice ministro Marta DASSÙ sottolinea l'importanza del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la riprogrammazione dei fondi strutturali 2007-2013 e il finanziamento del *Chernobyl Shelter Fund*. Esprime apprezzamento per l'auspicio del relatore sulle modifiche in materia di tirocini.

Il relatore LUCHERINI (PD) dà lettura della proposta di parere sul provvedimento.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti tale proposta di parere favorevole con condizione (allegata al resoconto della presente seduta).

La Commissione approva.

#### IN SEDE REFERENTE

**(884) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013**

(Esame e rinvio)

Il relatore Paolo ROMANI (PdL) sottolinea l'importanza del provvedimento in oggetto, che potrebbe modificare le prospettive di sviluppo economico del nostro Paese. Ricorda come il progetto TAP sia stato preferito al concorrente progetto «Nabucco» e che dunque la ratifica dell'accordo con Grecia e Albania è particolarmente urgente. Il gasdotto TAP si inserisce nella mappa dei gasdotti esistenti, in costruzione o in progettazione, che fanno dell'Italia uno snodo sempre più strategico dell'approvvigionamento di gas nell'Europa. Sottolinea come nella composizione del consorzio non vi sia una presenza industriale italiana, anche se auspica che imprese italiane possano partecipare alla costruzione dell'infrastruttura.

Si apre la discussione generale.

Il senatore TONINI (PD), apprezzando la relazione svolta, sottolinea come il nuovo progetto, stimolando la concorrenza, avrà effetti positivi sui prezzi del gas. Evidenzia il valore geopolitico del progetto che, diversifi-

cando le fonti italiane di approvvigionamento, potrà ridurre la forte dipendenza energetica del Paese dai singoli paesi produttori.

La senatrice MUSSINI (*M5S*), pur apprezzando gli effetti positivi del progetto TAP, ricorda la necessità di considerare anche altri aspetti, come il forte impatto ambientale dell'opera, soprattutto nei comuni pugliesi di arrivo del gasdotto. Sottolinea l'opportunità di coinvolgere nelle decisioni le comunità locali.

Il senatore ORELLANA (*M5S*) sottolinea come le proteste contro il progetto abbiano coinvolto non solo comitati di cittadini ma anche diverse amministrazioni comunali. Concorda con la senatrice Mussini sulla scarsa informazione e lo scarso coinvolgimento degli enti locali.

Il vice ministro Marta DASSÙ evidenzia come la ratifica dell'accordo costituisca una tappa cruciale dell'azione politico-diplomatica condotta dall'Italia in relazione al cosiddetto «corridoio sud» del gas. Il progetto TAP potrà contribuire in maniera determinante alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, rafforzando la sicurezza energetica del Paese. Esprime rammarico per la mancata presenza di soggetti italiani nel consorzio TAP, auspicando tuttavia una futura partecipazione di imprese italiane. In relazione alle preoccupazioni di carattere ambientale sottolinea come l'impatto dell'opera sia ancora in fase di valutazione e che in ogni caso il Governo terrà conto di tutte le preoccupazioni che potranno emergere. Conclude sottolineando che il progetto porterà benefici al territorio pugliese, sia in termini di investimenti che in termini di occupazione.

Il relatore Paolo ROMANI (*PdL*) replica sottolineando la necessità di contemperare le esigenze di approvvigionamento dell'energia con quelle di tutela dell'ambiente.

Il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 890**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezza le finalità generali del provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle politiche e delle iniziative assunte a livello europeo in tema di contrasto alla disoccupazione giovanile e per quanto riguarda l'adempimento di obblighi internazionali dell'Italia;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole

a condizione che, per quanto riguarda le norme in materia di tirocini, nella definizione della quota di rimborso spese corrisposto ai tirocinanti dai soggetti ospitanti, siano considerati anche benefici e facilitazioni non monetari.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

**Plenaria****38<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(813) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore Luigi MARINO (*SCpI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che le attività del Comitato saranno poste a carico, in parti uguali, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Rispetto agli emendamenti, evidenzia i possibili effetti onerosi delle proposte 1.42, 2.36, 2.0.2, 6.0.1 e 8.1.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede chiarimenti sulla quantificazione degli oneri connessi all'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali.

Il RELATORE fa presente come tali costi, di entità contenuta, non siano espressamente quantificati dal disegno di legge precisando che, comunque, essi sono a carico dei bilanci interni delle due Camere.

Il presidente AZZOLLINI propone di formulare un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti segnalati dal Relatore, posto che essi – al di là del tenore letterale della formulazione, che, in astratto, potrebbe dar luogo a criticità di carattere finanziario – attengono alla procedura per l'adozione di proposte di revisione della Costituzione.

Il RELATORE propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In ordine agli emendamenti, il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.42, 2.36, 2.0.2, 6.0.1 e 8.1. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

**(843) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di ri-finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame del testo, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 luglio scorso.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra, per quanto concerne il testo del provvedimento, una proposta di parere non ostativo, recante un'osservazione volta a censurare il fatto che quota parte della copertura finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 1, determina una dequalificazione della spesa, dal momento che fa ricorso sia a risorse del Fondo di coesione e sviluppo sia ai fondi per il finanziamento del Trattato di amicizia italo-libico.

Il PRESIDENTE fa presente come l'osservazione contenuta nella proposta di parere del Relatore affronti un punto critico, già emerso in relazione a precedenti provvedimenti, consistente nell'utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di natura corrente, con la conseguente dequalificazione della spesa, in spregio ai principi di corretta programmazione delle finanze pubbliche.

Tale condotta, nel comportare preoccupazione per l'immediato, non potrebbe che indurre, se reiterata, a spingere la Commissione ad adottare decisioni più stringenti.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) passa poi ad illustrare gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.1 (ferma restando, comunque, la necessità di acquisire la Relazione tecnica), 1.10, 1.12, 1.13, 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 (ferma restando, anche in tal caso, la necessità di acquisire la Relazione tecnica), 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.0.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.25, e 4.28. Occorre acquisire la Relazione tecnica, positivamente verificata, sulle proposte 1.11, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.31, 1.32, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33 e 4.34. È necessario valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.33, 1.34, 1.35, 1.41, 1.43, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.18 e 4.19. Si rende opportuna una valutazione circa la deroga alle norme di contabilità disposta dall'emendamento 1.37. Chiede, inoltre, chiarimenti al Governo, circa la disponibilità delle risorse residue, in merito agli emendamenti 4.8 e 4.9; occorre chiedere poi, chiarimenti, al fine di escludere effetti onerosi derivanti dalla proposta 4.29. Occorre valutare, infine, la potenziale onerosità della proposta 4.26. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro FASSINA esprime un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dal Relatore come suscettibili di determinare maggiori oneri, oltre che sulle proposte che richiederebbero l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica.

Per quanto concerne, poi, gli emendamenti 1.33, 1.34 e 1.35, formula un avviso di contrarietà motivato, peraltro, dagli effetti negativi sul gettito.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 1.35 incida esclusivamente su meccanismi sanzionatori e, pertanto, non possa essere valutato negativamente dalla Commissione.

Il vice ministro FASSINA formula poi un avviso di contrarietà sugli emendamenti 1.41 e 1.43.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sul carattere di onerosità dell'emendamento 1.41, a cui offre risposta il Presidente.

Interviene, quindi, il senatore URAS (*Misto-SEL*), che illustra la portata normativa dell'emendamento 1.0.1, sottolineando la necessità di garantire la programmazione degli investimenti e auspicando che il Governo adotti una linea politica chiara, al fine di risolvere tale annosa questione che la proposta intende risolvere.

La senatrice LEZZI (*M5S*) condivide, a nome del proprio Gruppo, lo spirito sotteso all'emendamento 1.01 e annuncia che nelle sedi opportune potrebbe essere sottoscritto anche del suo Gruppo.

Il vice ministro FASSINA ricorda che, sul tema delle concessioni demaniali, è in corso un tavolo di confronto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con le associazioni di categoria e che l'emendamento in esame non può avere una valutazione positiva perché rischia di apparire una sorta di condono.

Il PRESIDENTE suggerisce di formulare un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.0.1, posto che l'incremento del canone di concessione, in sé produttivo di maggior gettito, è previsto per i soli titolari di concessioni che abbiano realizzato interventi in violazione del Testo unico sull'edilizia.

Successivamente, propone di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.2, 2.1, 2.2 e 4.19, mentre evidenzia l'assenza di onerosità degli emendamenti 3.1 e 4.18.

Il vice ministro FASSINA concorda con la valutazione del Presidente ed esprime, poi, un avviso contrario anche sull'emendamento 1.37.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottolinea come l'emendamento 1.37 sia finalizzato a semplificare la redazione dei bilanci degli enti locali, anche alla luce delle complicazioni derivanti dalla sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU sulla prima casa.

Il vice ministro FASSINA evidenzia come l'emendamento rischierebbe di determinare l'approvazione di bilanci preventivi privi di adeguata documentazione contabile.

Il PRESIDENTE, atteso il rischio di approvare bilanci di previsione in bianco, propone la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.37.

Il vice ministro FASSINA formula, poi, un avviso contrario sugli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.29.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rileva come l'emendamento 4.29 tenda ad alleviare la situazione di criticità in cui versa la categoria dei medici fiscali, la cui funzione risulta essenziale per la prevenzione delle malattie professionali che, notoriamente, comportano anche costi ingenti per l'erario, in termini sia assistenziali sia previdenziali.

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento rischi di prefigurare la costituzione di diritti soggettivi, senza un'adeguata copertura finan-

ziaria; si sofferma, poi, sull'emendamento 4.26, proponendone una valutazione di semplice contrarietà.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

– preso atto delle precisazioni del Governo circa l'adozione di un criterio prudenziale rispetto alla quantificazione della copertura di cui all'articolo 1, comma 4, del testo del decreto-legge, in particolare con riferimento alla prefigurazione del costo di accesso alle anticipazioni di tesoreria nell'ipotesi, pur improbabile, che vi accedano tutti i Comuni;

– preso, altresì, atto che l'utilizzo degli avanzi di amministrazione consentito dal comma 2-bis dell'articolo 1 non pregiudica le ulteriori somme non vincolate ed il cui utilizzo risulta vietato dall'articolo 187, comma 3-bis del TUEL (d.lgs. 267/2000);

– preso infine atto che il Governo ha assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle esigenze delle Prefetture e delle Questure in materia di immigrazione

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– l'utilizzo delle risorse del Fondo di coesione e sviluppo e di quelle relative al Trattato di amicizia italo-libico, di cui all'articolo 4, comma 1, trattandosi di risorse di conto capitale, comporta una dequalificazione della spesa.

In ordine agli emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.10, 1.12, 1.13, 1.16, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.0.3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.11, 4.12, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.25, 4.28, 1.11, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.31, 1.32, 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 1.33, 1.34, 1.41, 1.43, 1.0.2, 2.1, 2.2, 4.19, 1.37, 4.8, 4.9 e 4.29. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.0.1 e 4.26. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva su atti del Governo, con l'esame dello schema del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Atto del Governo n. 13).

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 10**

*Presidenza del Presidente*

**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15*

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ORGANISMI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ANDISU) IN RELAZIONE ALL'ESAME DELLA PRIMA RELAZIONE RELATIVA AGLI ALLOGGI PER STUDENTI UNIVERSITARI (ATTO N. 40)*

**Plenaria**

**18<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**MARCUCCI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis, per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti e per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*PER UN INDIRIZZO DI SALUTO AL SOTTOSEGRETARIO SABRINA DE CAMILLIS*

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sabrina De Camillis, che interviene per la prima volta ai lavori della Commissione.

Si associa la Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SIBILIA (*PdL*), il quale premette che le disposizioni inerenti i settori di competenza della Commissione sono molteplici, tenuto conto che alcune riguardano ambiti cosiddetti «trasversali», mentre altre riguardano comparti specifici quali la scuola, l'università e i beni culturali.

Per quanto riguarda gli ambiti trasversali, segnala anzitutto l'articolo 1, che introduce – in via sperimentale e per importi di spesa predeterminati – un incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori da 18 a 29 anni con particolari requisiti, quali: essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; essere soli con una o più persone a carico. Illustra poi l'articolo 2, comma 2, che incarica la Conferenza Stato-Regioni di adottare, entro il 30 settembre 2013, linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 dalle microimprese, piccole e medie imprese, e reca anche alcune deroghe rispetto al Testo unico dell'apprendistato. Sempre in tale ambito, l'articolo 9, comma 3, introduce una novella al summenzionato Testo unico dell'apprendistato, in base alla quale successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva.

Dà indi conto dell'articolo 2, commi 6 e 7, che istituiscono in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, presso il Ministero del lavoro, un fondo di 2 milioni di euro per ciascun anno volto a consentire

alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1, comma 34, lettera *d*), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta «legge Fornero»), per le ipotesi in cui il soggetto ospitante del tirocinio sia un'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo e non sia possibile far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative di tale amministrazione. Ricorda in merito che la cosiddetta «legge Fornero» ha previsto la stipula di un accordo tra Stato e Regioni per la revisione dei tirocini formativi, onde evitarne un uso distorto, stabilendo che ad essi fosse riconosciuta una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta. Tale norma ha tuttavia trovato scarsa applicazione e dunque ora si reperiscono le risorse necessarie per permetterne l'applicazione.

Passa inoltre ad esaminare l'articolo 3, che consente l'utilizzazione delle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi comunitari 2007-2013, pari a 328 milioni di euro complessivi per gli anni 2013-2015, per alcune finalità, tra cui il finanziamento di borse di tirocinio formativo in favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del Mezzogiorno.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4, finalizzato ad accelerare la riprogrammazione dei programmi nazionali – alcuni dei quali impattano nei settori di interesse della 7<sup>a</sup> Commissione – cofinanziati dai fondi strutturali europei e la rimodulazione del Piano di azione e coesione, si sofferma sull'articolo 8, che istituisce la Banca dati delle politiche attive e passive presso il Ministero del lavoro, con lo scopo di integrare tutti i sistemi informativi esistenti e rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. A tale Banca dati concorrono, tra gli altri, il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca e le università pubbliche e private ed infatti in essa confluiscono anche l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università e la dorsale informativa unica relativa al patrimonio culturale e professionale accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, che costituisce il cosiddetto «apprendimento permanente», ossia «qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale», ai sensi dell'articolo 4, comma 51, della legge n. 92 del 2012.

In ordine all'articolo 9, comma 16, fa presente che esso modifica la disciplina sulle *start up* innovative, abbassando dal 20 al 15 per cento il requisito in ordine alla quota minima delle spese in ricerca e sviluppo (in rapporto al maggiore valore fra costo e valore totale della produzione) e aggiungendo, all'esistente requisito occupazionale (impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca

presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero), come alternativa, anche quello di impiegare, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale.

Descrive altresì i contenuti dell'articolo 11, comma 1, che posticipa dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Con particolare riguardo alla scuola e all'università, il relatore pone l'accento sull'articolo 2, commi da 10 a 13, con cui si intende sostenere le attività di tirocinio curriculare svolte dagli studenti universitari nel prossimo anno accademico 2013-2014, autorizzando la spesa di 3 milioni di euro per il 2013 e 7,6 milioni di euro per il 2014. I criteri e le modalità per la ripartizione di queste risorse tra le università statali che attivano tirocini della durata minima di 3 mesi con enti pubblici o privati sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI. Sono altresì indicati i parametri di premialità in virtù dei quali le università provvedono all'attribuzione agli studenti delle risorse assegnate, quali regolarità del percorso di studi, votazione media degli esami, condizioni economiche dello studente individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Puntualizza peraltro che, secondo la relazione tecnica, l'intervento non comporta l'attribuzione obbligatoria di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare (il cui onere è definito insostenibile), ma mira ad incentivarle prevedendo un contributo statale massimo di 200 euro mensili quale quota di cofinanziamento, al 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese di pari importo corrisposto da altro ente pubblico ovvero soggetto privato in qualità di soggetto ospitante.

Si sofferma altresì sull'articolo 2, comma 14, secondo cui, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Dicastero dell'economia, sono fissati i criteri e le modalità per definire piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti della quarta classe delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito. Con il medesimo decreto sono fissati anche i criteri per l'attribuzione di crediti formativi agli studenti che svolgono i suddetti tirocini.

Delinea indi i contenuti dell'articolo 6, che intende raccordare in maniera più efficace i percorsi degli istituti professionali statali con quelli di istruzione e formazione professionale regionali, attraverso l'estensione della flessibilità dell'orario annuale già dal prossimo anno scolastico 2013-2014. Precisa in merito che attualmente per questi istituti è prevista l'utilizzazione di spazi di flessibilità, nella misura del 25 per cento del monte ore annuale, solo per il primo biennio. Tuttavia, i percorsi di istru-

zione e formazione professionale hanno durata triennale e dunque, al fine di rendere compatibili rispetto ad essi i percorsi statali, si stabilisce che la medesima quota di flessibilità oraria del 25 per cento sia garantita anche per il primo anno del secondo biennio, che coincide con il terzo anno della qualifica.

Segnala poi l'articolo 12, comma 1, lettera *f*), che copre una parte degli oneri del provvedimento, pari a 7,6 milioni di euro per il 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università. Al riguardo, benché la copertura sia modesta, esprime netta contrarietà alla riduzione del FFO, che farebbe fatica a tollerare ulteriori decurtazioni.

Con particolare riguardo ai beni culturali, manifesta infine piena condivisione sull'articolo 11, comma 17, che autorizza, per il 2013, il Ministero per i beni e le attività culturali ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS) a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardarne i lavoratori.

La senatrice PUGLISI (*PD*) chiede maggiori dettagli circa i contenuti dell'articolo 6.

Nel dibattito prende indi la parola il senatore BOCCHINO (*M5S*), il quale si sofferma sulla copertura finanziaria recata dall'articolo 12, comma 1, lettera *f*), condividendo la netta contrarietà espressa dal relatore sulla decurtazione del FFO. In proposito ricorda che il Presidente del Consiglio Letta e il ministro Maria Chiara Carrozza hanno assunto impegni precisi per la difesa dei comparti del sapere, fino a minacciare le rispettive dimissioni in caso di tagli per tali settori. Stigmatizza dunque che in tale provvedimento siano invece disposte riduzioni, sebbene di modesta entità, proprio su uno dei fondi essenziali per la vita della ricerca. Contestando radicalmente l'idea che il FFO o, in un'altra occasione, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) possano essere considerati «serbatoi» da cui attingere risorse, sollecita perciò il relatore ad esprimere una forte condizione affinché sia modificata la copertura nel testo e chiede chiarimenti all'Esecutivo. Preannuncia inoltre che il suo Gruppo presenterà nella sede di merito emendamenti specifici per modificare l'articolo 12, comma 1, lettera *f*), auspicando che gli altri schieramenti convergano su tale proposta di modifica.

Precisa peraltro che nella versione originaria del decreto-legge vi era una disposizione, contenuta all'articolo 4, comma 6, che consentiva agli enti pubblici di ricerca di assumere personale in deroga ai limiti recati dalla legislazione vigente, nell'ambito delle risorse disponibili. Nel ritenere particolarmente apprezzabile tale norma, domanda le ragioni che hanno indotto l'Esecutivo ad espungerla dal testo definitivo, tanto più

che lo stesso Ministro aveva auspicato la creazione di un comparto specifico per le università e gli enti di ricerca, anche con riguardo alle procedure di assunzione, dato il loro carattere strategico e le loro peculiarità. In ultima analisi chiede dunque al relatore quanto meno di menzionare tale aspetto nello schema di parere, onde facilitare il ripristino di detta norma nel testo.

Il sottosegretario GALLETTI, riservandosi di intervenire in sede di replica, risponde fin d'ora alla senatrice Puglisi chiarendo che la flessibilità oraria attribuita agli istituti professionali è ampliata di un ulteriore anno, in aggiunta al biennio già previsto dalla normativa vigente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**(724) PUGLISI ed altri. – Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio**

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DI GIORGI (PD), la quale rammenta in primo luogo che il provvedimento è di iniziativa parlamentare e si pone in continuità con il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul (Atto Senato n. 720), recentemente approvato dal Senato in via definitiva, al fine di dettare norme attuative nell'ordinamento nazionale per contrastare il femminicidio. Nel ritenere di grande importanza il testo, premette che le parti di interesse attengono principalmente all'educazione e alla formazione, nella prospettiva di innescare una inversione di tendenza a livello culturale.

Dopo aver manifestato soddisfazione per le modalità di stesura del testo e per il linguaggio utilizzato, che risulta facilmente comprensibile e immediatamente applicabile, ritiene che il Capo I rappresenti una sorta di manifesto al punto che il disegno di legge può divenire esso stesso un elemento di divulgazione. Al riguardo, fa presente che esso sarà presto oggetto di diffusione teatrale.

Riferisce poi sull'articolo 2, inerente il codice deontologico dei *media*, richiamando in particolare il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) e dei giornalisti affinché nei palinsesti, nei programmi e nei messaggi pubblicitari sia rispettata la dignità delle donne. Illustra altresì l'articolo 3, inserito nel Capo II sulla formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione culturale, secondo cui le Prefetture possono promuovere protocolli d'intesa con alcuni soggetti, fra cui gli Uffici scolastici provinciali per monitorare e prevenire gli atti persecutori, facilitare le denunce e sostenere le vittime. Ritiene in merito essenziale la formazione degli operatori del settore, che rappresenta un aspetto con-

creto del provvedimento; afferma infatti che, visto l'argomento, vi era il rischio di redigere una mera legge di principio, mentre il testo in esame contiene disposizioni operative. Nel sottolineare i compiti delle amministrazioni per promuovere campagne di sensibilizzazione, evidenzia peraltro l'esigenza di stanziare specifiche risorse.

Dà indi conto dell'articolo 4, che affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la promozione dell'educazione alla relazione contro la violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado. Descrivendo in dettaglio tale norma, si esprime con favore sulla previsione di tempi specifici per adottare le singole iniziative onde dare concretezza agli obiettivi enunciati.

Manifesta inoltre particolare soddisfazione per l'istituzione dell'Osservatorio sulla violenza nei confronti delle donne, i cui dati sono resi accessibili anche alle università e agli enti pubblici e privati che perseguono finalità di ricerca. In merito, rileva criticamente come in Italia manchi un organismo siffatto che consenta una rilevazione *ad hoc* degli episodi di violenza, anche per conoscere ad esempio il grado di parentela dei carnefici rispetto alle vittime.

Cita altresì ulteriori disposizioni inerenti alla tutela delle vittime, ritenendo che il provvedimento possa far compiere un salto di qualità al Paese, tanto più che agisce ad ampio spettro dettando prescrizioni anche per le aziende ospedaliere e i luoghi di lavoro, nei quali spesso occorre una protezione maggiore. Sostiene conclusivamente che la creazione di una banca dati possa migliorare l'interconnessione tra tutti i soggetti coinvolti, auspicando che siano corrisposte le risorse adeguate alla copertura del provvedimento.

Nel dibattito interviene il senatore LIUZZI (*PdL*) il quale ritiene che vi siano tutti i presupposti per una valutazione positiva del testo, tanto più che dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul è risultato evidente il ritardo in cui l'Italia si trova. Si augura dunque che possa mutare il costume dei cittadini anche in virtù del ventaglio di interventi previsti dal disegno di legge, tenuto conto che sono coinvolti ampi strati del contesto istituzionale, sociale ed economico del Paese.

Concorda altresì con l'obiettivo sotteso all'istituzione di un Osservatorio nazionale, che risulta a suo giudizio una conquista nell'ottica di sopperire anzitutto alla mancanza di informazioni dettagliate sull'estensione del fenomeno. Rileva infatti, in ultima analisi, come spesso nei contesti più disagiati si accentuano i conflitti che danno luogo agli episodi di femminicidio.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, la senatrice PUGLISI (*PD*), considerati gli aspetti toccati dalla relazione, chiede se la Commissione possa audire l'Ordine nazionale dei giornalisti, l'AGCOM e l'Associazione GiULIA (Giornaliste Unite Libere Autonome), di recente costituita, in relazione al codice deontologico dei *media*, di cui all'articolo 2.

Il PRESIDENTE fa presente anzitutto che l'articolo 2 investe solo marginalmente la competenza della Commissione. Precisa inoltre che le audizioni sono svolte di norma nella sede di merito e non dalle Commissioni in sede consultiva, come nel caso in esame. Esse possono dunque essere più utilmente richieste in quella sede dai rappresentanti dei Gruppi.

Quanto all'AGCOM, fa presente peraltro che domani ne è prevista l'audizione dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7<sup>a</sup> e 8<sup>a</sup> riunite, ancorché su un diverso tema. Sollecitazioni nel senso prospettato dalla senatrice Puglisi potranno dunque essere eventualmente avanzate in quella sede.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(316) PUGLISI ed altri.** – *Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)*

**(728) CENTINAIO.** – *Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo non ha ancora completato il supplemento di istruttoria che si era impegnato ad effettuare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

##### **Sovraffollamento delle classi scolastiche (n. 64)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il PRESIDENTE, il relatore Bocchino ha presentato uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Fa presente al riguardo che l'Esecutivo sta valutando alcune richieste di modifica al predetto schema di risoluzione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di un Stato membro (n. COM (2013) 311 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato di sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione introduttiva.

Su richiesta del relatore VILLARI (*PdL*), il seguito dell'esame è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha poc'anzi svolto l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio (ANDISU) in relazione all'esame della Prima Relazione relativa agli alloggi per studenti universitari (atto n. 40), i quali hanno consegnato alcune documentazioni, le quali saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 9 luglio 2013

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

#### PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

### Plenaria

9<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il vice ministro dello sviluppo economico Antonio Catricalà, accompagnato da Lorenzo Montesoli, capo ufficio stampa, e Stefano Selli, consigliere.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del vice ministro dello sviluppo economico Antonio Catricalà sulle linee programmatiche nel settore delle comunicazioni**

Il PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al vice ministro Catricalà, ringraziandolo per la sua presenza in Commissione.

Il vice ministro CATRICALÀ espone i piani del Governo in materia di realizzazione dell'Agenda digitale, sottolineando l'importanza dell'intervento pubblico e l'impossibilità di lasciare ai soli privati la realizzazione di quello che costituisce un servizio universale che deve essere garantito a tutti i cittadini. A tal proposito, ricorda le cifre stanziare e i bandi che il Dipartimento per le comunicazioni si sta accingendo ad emanare per lo sviluppo della banda ultralarga nelle regioni Campania, Sicilia, Calabria, Molise e Basilicata, segnalando che la regione Puglia sta invece operando autonomamente con buoni risultati. L'intervento nelle regioni meridionali è particolarmente necessario, in quanto in quelle aree è più difficile che i privati riescano a portare la banda ultralarga, a causa della limitatezza della domanda.

Sottolinea l'importanza della diffusione della fibra ottica come volano per l'economia del Paese e dichiara di condividere le strategie indicate dal Commissario Kroes per la realizzazione di un mercato digitale europeo unico per velocità trasmissiva e *standard* di sicurezza.

Dà conto dell'imminente adozione del «decreto scavi», che consentirà la realizzazione di minitrincee di non più di 15 centimetri di larghezza per non più di 40 centimetri di profondità per la posa in opera della fibra ottica, nonché dell'attività svolta in vista dell'emanazione di due ulteriori provvedimenti: il primo relativo all'utilizzo della moneta elettronica via telefonino nel trasporto pubblico locale; il secondo relativo ai pagamenti telematici nella pubblica amministrazione.

Pone l'accento sulla necessità di una migliore utilizzazione dello spettro radioelettrico, in termini di migliore assegnazione delle risorse e di riqualificazione ambientale dello spettro stesso. Sarà necessario sviluppare maggiormente le tecnologie LTE (*Long term evolution*) e portare le coperture nelle zone di maggior *digital divide*. Ciò potrebbe causare qualche interferenza con l'utenza televisiva, ma verranno realizzate campagne informative con cui si chiarirà che le operazioni volte ad eliminare tali eventuali interferenze saranno a carico degli operatori.

Illustra poi il progetto, in fase di predisposizione con il Ministero della pubblica istruzione, per l'istituzione di «*Teen tutor*» familiari, bambini nativi digitali che aiutino i propri familiari ad usufruire delle poten-

zialità offerte dalla rete, nonché il piano di istituzione di *voucher* a favore di microimprese.

Ricorda, inoltre, l'importanza del *cloud computing*, che potrebbe agevolare le reti di imprese, generando grandi risparmi, a condizione che siano garantiti elevati livelli di sicurezza.

Con riferimento all'emittenza locale, osserva che il solo fatturato potrebbe non essere sufficiente come criterio premiante, in quanto non è detto che chi fa più fatturato investa di più o impieghi più giornalisti.

Affronta poi la questione della gara delle frequenze, informando che gli schemi del bando e del disciplinare sono stati inviati alla Commissione europea e ricordando i punti fondamentali del bando, in coerenza con quanto disposto dall'AGCOM. Il dividendo digitale che ne conseguirà dovrà essere ripartito tra tante necessità, quale la soluzione del problema delle interferenze con i Paesi limitrofi.

Si sofferma sulla necessità di promuovere i contenuti audiovisivi, tutelando decisamente la produzione culturale italiana ed europea.

Per quanto concerne la RAI, al necessario impegno a combattere l'evasione del canone deve corrispondere l'offerta, da parte dell'azienda, di un servizio pubblico riconoscibile. Il cittadino che paga deve sapere che lo fa per ottenere un servizio concreto, tangibile ed effettivo.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla tutela dei contenuti editoriali su internet, si sofferma sul tema della contaminazione tra internet e televisione, ricordando il contenuto della risoluzione in materia di «televisione connessa», adottata lo scorso 4 luglio dal Parlamento europeo.

Ricorda che è in fase di conclusione il contratto di servizio della RAI e che esso, l'ultimo prima della scadenza della concessione, offrirà l'occasione per svolgere una riflessione sul ruolo del servizio pubblico e sui possibili scenari futuri, considerato che nel 2016 il Parlamento dovrà comunque prendere una decisione. Per offrire al legislatore gli strumenti utili di conoscenza per intervenire, verrà espletata una procedura di consultazione aperta a tutti gli *stakeholder*, sulla falsariga di quanto è stato fatto in Gran Bretagna per il rinnovo del *Royal Charter* relativo alla BBC.

Dopo avere evocato il passaggio al digitale attualmente in corso nel settore radiofonico, annuncia l'imminente ricostituzione del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, ponendo l'accento sulla necessità di tutelare i minori nel loro rapporto con tutti i mezzi di comunicazione.

In merito ai servizi postali, ricorda che è in corso di predisposizione il contratto di programma 2012-2014, che dovrà concorrere alla riduzione del costo del servizio universale, anche se spesso ciò fa insorgere proteste per la riduzione dei servizi.

In conclusione, ricorda che l'ICT svolge un ruolo fondamentale per la crescita dell'Italia, che potrà tornare ad essere un centro di innovazione.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) afferma che sono imminenti alcuni appuntamenti che cambieranno il sistema delle comunicazioni. In primo luogo, nel 2015, a Ginevra, si ripenserà il piano delle frequenze

per tutta l'Europa. Lamentata preliminarmente la scarsa presenza dell'Italia ai tavoli preparatori della Conferenza, chiede come verrà risolto il problema delle interferenze, come verranno ripartite le frequenze e quante frequenze verranno assegnate al servizio pubblico.

Domanda poi quale sia la posizione del Governo in merito al progetto di scorporo della rete Telecom e se il Governo sia del parere, da lui non condiviso, che tutta l'Italia debba avere la stessa capacità di banda.

Per quanto riguarda il contratto con la RAI, in scadenza nel 2016, ritiene che la questione non debba essere vista con gli occhi dell'azienda, ma con quelli dei cittadini che vorrebbero avere servizi migliori a costi inferiori. Per poter valutare è necessario definire cosa si intenda per servizio pubblico. Chiede se vi sia l'intenzione di aprire ad un bando distinto per le varie tipologie di servizi, che permetterebbe la partecipazione di più *player*; quale sarà la durata della nuova concessione e quanti canali dovrebbero fare servizio pubblico.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) dichiara di non avere apprezzato quanto realizzato dal precedente Governo in materia di comunicazioni e manifesta invece soddisfazione per la nomina di Francesco Caio a Commissario del Governo per l'attuazione dell'Agenda digitale.

Chiede di sapere quali azioni il Governo intenda intraprendere per assicurare che l'Agenda digitale italiana rispecchi effettivamente gli interessi del Paese, che necessita di un piano industriale in questo settore. Ricordato che quella proposta dalla Commissaria Kroes è solo una proposta di raccomandazione, ritiene necessario individuare una via italiana per raggiungere i traguardi europei nel settore delle comunicazioni.

Dopo aver sottolineato come le emittenti locali, negli ultimi due anni, abbiano subito ingenti riduzioni delle risorse a loro disposizione, chiede cosa farà il Governo per far sì che anche gli *over the top* contribuiscano fiscalmente, cosa che consentirebbe di reperire le risorse necessarie, ad esempio, all'eliminazione della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile.

Il senatore RANUCCI (*PD*) chiede se i 500 milioni previsti per le regioni del meridione potranno supplire alla mancanza di investimenti privati e se vi siano progetti specifici per zone particolarmente svantaggiate quali i territori montani o le isole minori.

Ritenendo che la scarsa diffusione della moneta elettronica sia imputabile alle commissioni bancarie eccessivamente elevate, chiede se il Governo stia lavorando alla stipula di convenzioni con le banche al fine di porre rimedio a tale problema.

Domanda un approfondimento sui progetti del Governo finalizzati all'alfabetizzazione digitale e, concordando sulla necessità di promuovere l'audiovisivo, sottolinea l'importanza di destinare risorse alla produzione cinematografica.

Chiede inoltre quali saranno le modalità con le quali si potrà intervenire sugli *over the top*, a livello nazionale ed europeo, e se il Governo

concordi con la possibilità per l'AGCOM di intervenire a tutela del diritto d'autore *on line*, senza bisogno di attendere un eventuale provvedimento legislativo, la cui approvazione richiederebbe inevitabilmente tempi lunghi. Sottopone infine all'attenzione del Governo il problema dei lavoratori irregolari impiegati da alcune cooperative operanti per società controllate da Poste italiane.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) chiede quali tempi si prevedano per i bandi finalizzati alla realizzazione della banda larga nel Meridione e per la gara delle frequenze.

Dopo aver dichiarato di non condividere quanto affermato dal senatore Maurizio Rossi in proposito, chiede al Governo di chiarire la propria posizione sul tema del rinnovo della concessione alla RAI.

Il senatore FILIPPI (*PD*) chiede quali tempi si prevedono per l'approvazione della proposta del Commissario europeo Kroes e quale ruolo giocherà il Governo in proposito.

Domanda, inoltre, che ruolo assumerà il Governo rispetto a Cassa Depositi e Prestiti per quanto concerne la realizzazione della banda larga e quale opinione abbia l'Esecutivo sul modello di separazione delle reti.

Sollecita un approfondimento sugli obiettivi del Governo in merito alle emittenti locali e sulla possibilità di collegare il canone RAI alla bolletta elettrica.

Svolge, infine, alcune considerazioni in materia di servizi postali.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) sollecita alcuni chiarimenti sulle risorse a disposizione della Regione Puglia per la realizzazione della banda larga; sulle modalità di realizzazione delle minitrincee per la posa della fibra ottica, nel caso in cui insorgano contestazioni, nonché sul piano del Governo per diffondere il ricorso alla moneta elettronica.

Infine, dopo aver ringraziato il vice ministro Catricalà, comunica che il documento da questi presentato sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione e, in considerazione dell'elevato numero di senatori ancora iscritti a parlare, rinvia il seguito della discussione sulle comunicazioni del Vice Ministro ad un'altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

Martedì 9 luglio 2013

**Plenaria****8ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI***La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (PD) illustra il provvedimento in esame concernente il funzionamento del mercato del lavoro, l'incremento dell'occupazione, con particolare riguardo all'occupazione giovanile, il sostegno alle famiglie in difficoltà, che appaiono priorità fondamentali nel particolare momento di crisi che l'Italia sta affrontando negli ultimi periodi.

Ricorda che il decreto-legge si inserisce in tale quadro generale, prevedendo una serie di rilevanti interventi al fine di perseguire i citati obiettivi, attraverso misure che mirano ad aumentare il contenuto occupazionale della ripresa accelerando la creazione di posti di lavoro, soprattutto a tempo indeterminato; creando nuove opportunità di lavoro e di formazione per i giovani, per ridurre la disoccupazione e l'inattività, favorendo l'alternanza scuola-lavoro; sostenendo il reinserimento lavorativo di chi fruisce di ammortizzatori sociali; incentivando le assunzioni di categorie deboli della società, come le persone con disabilità.

Si interviene inoltre per potenziare il sistema delle politiche attive del lavoro, per aumentare le tutele dei lavoratori, migliorare la trasparenza e l'efficienza dei meccanismi di conciliazione in caso di licenziamento.

Infine, il decreto, che vuole dare risposte concrete alle Raccomandazioni rivolte all'Italia dalla Commissione europea, prevede un forte intervento per sostenere il reddito delle persone maggiormente in difficoltà, specialmente nel Mezzogiorno, l'area caratterizzata da tassi di povertà più elevati. Gli interventi previsti dal decreto legge rappresentano solo il primo passo della strategia del Governo per aumentare l'occupazione, specialmente giovanile, ridurre l'inattività e attenuare il disagio sociale.

Sottolinea che un'analisi più particolare delle diverse misure intraprese consente di individuare le linee strutturali del provvedimento, ravvisabili nello stanziamento di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori, nella valorizzazione dell'apprendistato con il ruolo decisivo della conferenza Stato-Regioni, nell'istituzione di un fondo volto a favorire i tirocini formativi, nella previsione di finanziamenti finalizzati ai giovani delle aree del Mezzogiorno, in alcuni interventi, anche di semplificazione, su determinate figure contrattuali per un miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro, e infine in un rafforzamento delle tutele per i lavoratori e in un miglioramento della trasparenza.

Pur considerando che il complesso delle disposizioni può avere riflessi diffusi in via generale sul mondo dell'occupazione e del lavoro, e quindi anche per il comparto primario, reputa necessario richiamare l'attenzione su alcune singole disposizioni che investono direttamente le competenze della Commissione, presenti negli articoli 1, 9 e 11.

L'articolo 1 introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato che diano luogo ad un incremento di occupazione netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il comma 4, nel determinare la misura dell'incentivo, stabilisce che esso sia corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, facendo salve le vigenti regole per il versamento dei contributi agricoli.

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni in materia di lavoro, anche relative a soggetti extracomunitari. In particolare, il comma 11 introduce alcune fattispecie in cui le imprese agricole – quelle che maggiormente utilizzano lavoratori stranieri – possono procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti, con la responsabilità solidale per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge conseguenti ai diversi rapporti di lavoro così costituiti.

Le imprese oggetto della previsione sono quelle, anche costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado. Tale assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50 per cento di esse sono imprese agricole.

L'articolo 11 al comma 6 novella l'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge di stabilità 2013, al fine di indicare in 58.017.000 euro l'effett-

tivo importo dovuto come contributo italiano per la IX ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD).

Sottolinea che, secondo quanto riportato nella Relazione governativa, si tratta di una rettifica diretta a sanare un mero errore materiale, in quanto il contributo effettivamente da versare ammonterebbe, appunto, a 58.017.000 euro, anziché 58.000.000.

Ricorda che il comma 171 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 ha previsto una serie di contributi dovuti dall'Italia a singoli fondi multilaterali di sviluppo in ordine alle ricostituzioni delle loro risorse già concluse e, dunque, rispetto alle quali l'Italia risulta in ritardo nei pagamenti; tra queste, alla lettera e), vi è il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Agenzia specializzata del sistema dell'ONU, istituzione finanziaria al servizio della «povertà rurale», con finalità di credito nei progetti di sviluppo agricolo a condizioni altamente agevolate.

La relatrice si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente FORMIGONI comunica che in occasione dell'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni del comparto vitivinicolo, svoltasi lo scorso mercoledì 3 luglio, è stata consegnata una documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 12 (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
FORMIGONI*

*Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,50*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 13 (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI AGRICOLI (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL E UGL AGROALIMENTARE) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 135 E 136, 137 E 139 E 287*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

**Plenaria****18<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Guido Bortoni, presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e Valeria Termini, componente dell'Autorità, accompagnati da Mario Antonio Scino, direttore relazioni istituzionali e arbitrati, Bernardo Pizzetti, vice direttore relazioni istituzionali e arbitrati e responsabile Unità relazioni istituzionali nazionali, e Monica Morgia, componente Unità relazioni istituzionali nazionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare in ordine alla quale, laddove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

La Commissione conviene.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese: audizione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 giugno scorso.

Il presidente MUCCHETTI rivolge un indirizzo di saluto all'ingegner Bortoni e richiama la sua attenzione sui possibili interventi che possono produrre una riduzione del prezzo delle Forniture per il consumatore. Gli dà quindi la parola per svolgere l'intervento.

L'ingegner BORTONI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, all'interno del quale vengono esaminate le principali voci che compongono il prezzo dell'energia elettrica, quello del gas e prospettato un raffronto con i prezzi praticati a livello europeo. Dopo aver ricordato che nell'anno 2012 si è registrato in Europa un generale aumento del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie, in ragione all'incirca del 15 per cento, anche a causa degli oneri generali di sistema, osserva come vi sia stata una riduzione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica nella seconda parte dell'anno, a parziale compensazione dell'aumento della bolletta. In rialzo sono risultati gli oneri di dispacciamento, anche per la spesa relativa alla remunerazione degli impianti cosiddetti interrompibili, nonché ai maggiori oneri di rete. Nello specifico della componente A3 della tariffa, puntualizza che ammontano a circa 9 miliardi di euro gli incentivi riconosciuti lo scorso anno al settore del fotovoltaico, mentre sono di circa un miliardo gli incentivi a favore delle fonti assimilate alle rinnovabili.

Si sofferma, quindi, sul tema degli incentivi impliciti, quelli legati al cosiddetto autoconsumo.

Con riferimento al mercato del gas, segnala che l'aumento dell'offerta, a fronte di una riduzione della domanda, e le innovazioni di tipo regolatorio hanno determinato una diminuzione del prezzo della *commodity*, nonché la possibilità di rinegoziare i contratti a lungo termine cosiddetti *take or pay*, che prevedono il pagamento del prodotto anche nel caso in cui lo stesso non sia stato ritirato. Evidenzia poi i vantaggi derivati ai piccoli consumatori dal tendenziale riferimento al prezzo determinato sui mercati cosiddetti *spot* per l'acquisto del gas, rispetto a quello dei contratti *take and pay*.

Il senatore CARIDI (*PdL*) propone, a nome del proprio Gruppo parlamentare, di proseguire l'audizione anche in un'altra seduta per consentire un approfondimento dei temi trattati nella relazione del Presidente dell'Autorità.

Il presidente MUCCHETTI concorda, lasciando tuttavia ai colleghi la facoltà di intervenire fin d'ora per porre interrogativi.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) rivolge ai rappresentanti dell'Autorità una serie di domande riguardo ad ulteriori iniziative in ordine al dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili; alla revisione della determinazione degli oneri di *decommissioning*; alla valorizzazione del ruolo delle *Energy service company (ESCO)*; allo sviluppo del Piano

energetico nazionale; al Fondo di garanzia per il finanziamento tramite terzi; alla revisione, infine, della definizione di «cliente finale».

La senatrice GAMBARO (*Misto*) chiede chiarimenti quanto al calcolo dei consumi riportati in bolletta e alle modalità di effettuazione dei controlli.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) chiede una valutazione sulla modulazione degli incentivi prevista nel decreto-legge n. 69 del 2013.

Il presidente MUCCHETTI chiede chiarimenti relativamente ai termini di un ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR della Lombardia, in merito alla delibera recentemente adottata dall'Autorità sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; al rapporto tra incentivazioni e prezzo medio di mercato dell'energia; ai vantaggi e svantaggi della generazione distribuita; ai costi legati alla remunerazione degli impianti interrompibili e alla frequenza degli eventi interruttivi; agli oneri indotti dagli sbilanciamenti nella produzione e nel consumo; al monitoraggio sulla consistenza delle perdite di rete; alla remunerazione del capitale investito nel caso dei monopoli della trasmissione; infine, ai certificati verdi e agli incentivi CIP6.

Lascia quindi la parola e quanti sono convenuti in audizione per una breve replica.

L'ingegner BORTONI fornisce alcuni elementi rispetto alle ragioni che portano a considerare un ricorso dell'Autorità dinanzi al Consiglio di Stato avverso la recente sentenza del TAR della Lombardia. Dopo aver ricordato che l'Autorità non è titolare di potere regolatorio rispetto ai certificati bianchi e al settore dei bioliquidi, si sofferma sull'attività di controllo del prezzo praticato in bolletta e richiama il codice di condotta commerciale e le funzioni dello sportello dei consumatori, istituito presso l'Acquirente Unico.

Il presidente MUCCHETTI ringrazia l'ingegner BORTONI per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, per consentire un approfondimento della relazione e lo svolgimento di ulteriori domande da parte dei componenti della Commissione. Comunica infine che il documento consegnato sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

**Plenaria****21<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
DE BIASI*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali (n. 15)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Esame e rinvio.)

Il relatore, senatore ZUFFADA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto legislativo che reca la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento comunitario n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Esso è proposto nell'esercizio della delega conferita al Governo di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 – Legge comunitaria 2010 ed in attuazione dell'articolo 23 del regolamento stesso, che prevede che gli Stati membri stabiliscano la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute e che adottino tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione.

Le sanzioni previste dal provvedimento all'esame sono determinate sulla base dei principi di effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità, ed inoltre in analogia ai limiti edittali delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 267/2003 – recante «Attuazione

delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento» – nonché dal Decreto Legislativo n. 151/2007 – recante «Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate».

L'articolo 1 delimita l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, quest'ultimo coincidente con quello del citato Regolamento (CE), di cui si fanno proprie le definizioni.

L'articolo 2 individua nel Ministero della salute e nell'azienda sanitaria locale territorialmente competente le autorità incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo in esame. Stabilisce inoltre che si applichino le disposizioni contenute alla legge 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), e successive modificazioni per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni ivi previste. Tali disposizioni recano principi generali e norme specifiche che sovrintendono all'applicazione delle sanzioni amministrative

L'articolo 3 riguarda le violazioni delle prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, per la macellazione e per le procedure operative *standard*, e si riferiscono testualmente alle disposizioni previste dagli articoli 3 (Prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate), 4 (Metodi di stordimento), 5 (Controlli sui metodi di stordimento), 6 (Procedure operative standard), 7 (Livello di competenze e certificato di idoneità) e 22 (Violazioni) del Regolamento n. 1099/2009 (UE).

Anche i successivi articoli prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per le varie violazioni, mentre l'articolo 12 destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulle autorità territorialmente competenti per garantire il rispetto delle prescrizioni illustrate, sottolinea che diverse associazioni hanno manifestato interesse per il provvedimento in titolo. Ritiene, pertanto, che potrebbe essere aperto un canale di approfondimento con tali soggetti, in modo da recepirne eventualmente le osservazioni, prima di proseguire nell'esame dello schema di decreto legislativo.

La PRESIDENTE si dichiara d'accordo con quanto da ultimo osservato dal relatore e fa presente che ulteriori richieste di approfondimento dovranno essere avanzate in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(890) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti**

(Parere alle Commissioni 6<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice SILVESTRO (*PD*), riferisce sulle parti di competenza del decreto-legge in titolo: si segnalano, in primo luogo, i commi da 2 a 5 dell'articolo 3, che riguardano l'ampliamento dell'ambito territoriale di applicazione della cosiddetta carta acquisti sperimentale. Si ricorda che, in base alla disciplina fino ad ora vigente, la carta acquisti è sperimentata – tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno ed entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro – nei comuni con più di 250.000 abitanti. I commi da 2 a 5 dispongono un'estensione, nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno. Le nuove risorse in oggetto sono ripartite tra gli ambiti territoriali con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale, in modo che, con riferimento ai residenti di ciascun ambito territoriale (destinatario della sperimentazione), siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno ivi residente. Il comma 5 specifica che le regioni (comprese quelle non rientranti nel territorio del Mezzogiorno) e le province autonome possono disporre ulteriori finanziamenti per la sperimentazione della carta acquisti o ampliamenti dell'ambito territoriale di applicazione. Si osserva che, almeno letteralmente, tale norma sembrerebbe consentire, anche per le regioni del Centro-Nord, un impiego delle medesime risorse, già stanziata dall'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 e dal D.M. 10 gennaio 2013, anche in favore dei comuni con popolazione residente pari o inferiore a 250.000 abitanti.

Le lettere *e*) e *f*) del comma 2 dell'articolo 7 riguardano il lavoro accessorio. Si ricorda che esso consiste in prestazioni rese da alcune categorie di soggetti nell'ambito di determinati settori, attività o imprese e retribuite mediante buoni orari dal valore unitario prefissato. Le novelle, prevedono, tra l'altro, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, possa stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in «considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche».

Il comma 2 dell'articolo 9 modifica una norma generale, concernente il meccanismo di rivalutazione quinquennale degli importi delle ammende (relative alle contravvenzioni penali) e delle sanzioni amministrative pecu-

niarie in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. In base alla novella: si definiscono la procedura e la tipologia del provvedimento di rivalutazione; si introduce in via diretta una prima rivalutazione a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura di 9,6 punti percentuali (il primo quinquennio era scaduto il 15 maggio 2013); si dispone che la metà delle risorse derivanti dalla suddetta rivalutazione, nonché da quelle future, siano destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza, di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro, effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Sarebbe forse opportuno chiarire se la rivalutazione immediata di cui al presente comma e quelle future quinquennali si applichino anche agli illeciti commessi prima della decorrenza dell'atto di rivalutazione; si ricorda, in particolare con riferimento alle ammende relative alle contravvenzioni penali, che, in base all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo» (salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile).

Il successivo comma 6 introduce, nella disciplina della somministrazione di lavoro, un richiamo generale all'integrale applicabilità delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il comma 9 dello stesso articolo 9 destina in favore del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati alcune disponibilità residue.

I commi 5 e 6 dell'articolo 10 chiariscono – in relazione a recenti incertezze amministrative e giurisprudenziali – che i requisiti reddituali per la pensione assistenziale di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili sono computati soltanto con riferimento al reddito imponibile IRPEF del medesimo soggetto, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare. Tale criterio si applica anche alle domande di pensione già presentate, senza, tuttavia, il riconoscimento di importi arretrati e fatti salvi i casi in cui le domande siano state già definite con provvedimento definitivo e i casi di procedimenti giurisdizionali già conclusi con sentenza definitiva. Si osserva che tale norma sembrerebbe far salvi anche i provvedimenti amministrativi non impugnati nei termini, ferma restando, in tale ipotesi, la possibilità che il soggetto presenti una nuova domanda – con decorrenza della pensione dalla data di quest'ultima – .

Il successivo comma 7 esclude i trasferimenti erariali in favore delle regioni relativi alle politiche sociali e alle non autosufficienze da quelli che sono assoggettati a riduzione nel caso di mancata adozione – da parte della regione – delle misure di «riduzione dei costi della politica» di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si ricorda che la norma fino ad ora vigente già esclude dall'ambito della riduzione i trasferimenti erariali destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.

I commi da 9 a 11 dell'articolo 11 disciplinano le attività di rimozione delle macerie a terra miste ad amianto nelle aree colpite dagli eventi

sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché in quelle interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013.

Il comma 22 dello stesso articolo 11 assoggetta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad un'imposta di consumo del 58,5 per cento i prodotti succedanei dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigarette elettroniche). La commercializzazione di tali prodotti viene assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rimandando ad un successivo decreto per l'individuazione delle modalità di presentazione della relativa istanza, delle procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico, delle modalità di tenuta dei registri e documenti contabili e di quelle di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo.

Il successivo comma 23 attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative, anche normative, a tutela della salute.

Alla luce della complessità dei temi trattati, reputa opportuno che la Commissione possa svolgere i dovuti approfondimenti, utili per raccogliere contributi che potranno poi essere inseriti nel parere da esprimere alle Commissioni di merito.

Il relatore, senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) si associa all'esposizione svolta dalla relatrice Silvestro.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) sottolinea incidentalmente che il decreto-legge in esame appare essere contrassegnato da quei caratteri di disomogeneità che sono presenti ormai abitualmente nei provvedimenti di urgenza, nonostante i numerosi moniti del Presidente della Repubblica e la stessa giurisprudenza costituzionale. Infatti, il provvedimento ora all'esame della Commissione reca parti che rispondono ai requisiti di necessità ed urgenza, mentre altre parti non sembrano essere munite di tali requisiti.

La PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi formulati dal senatore Volpi, reputa che ogni eventuale richiesta di approfondimento – che dovrà essere avanzata in tempi rapidi – potrà essere sviluppata tenendo conto dei tempi di esame da parte delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(896) Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio.)

La relatrice, senatrice GRANAIOLA(*PD*), fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere (alla Commissione giustizia)

sulle parti di competenza del decreto-legge in titolo che contiene misure necessarie a fronteggiare il perdurante fenomeno del sovraffollamento carcerario e l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive.

Il decreto-legge in esame detta disposizioni volte a dare una prima, seppure limitata, soluzione al sovraffollamento penitenziario ed ha anche lo scopo di sanare una situazione che espone il Paese a reiterate condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le disposizioni del decreto favoriscono, in sostanza, l'adozione di misure di riduzione dei casi di detenzione negli istituti di pena, esclusivamente per le persone di non elevata pericolosità anche in considerazione del noto fenomeno del sovraffollamento carcerario che comporta, ormai, costi molto elevati sia sotto il profilo umano che sociale.

Resta ferma, comunque, la vigente disciplina della detenzione in carcere dei condannati a pena definitiva che abbiano commesso reati di particolare allarme sociale. Da un lato vengono introdotte misure volte ad incidere strutturalmente sui flussi carcerari, agendo sia sugli ingressi in carcere, sia sulle uscite; dall'altro lato si prevedono maggiori possibilità di trattamento alternativo al carcere per i soggetti meno pericolosi, che costituiscono la maggior parte degli attuali detenuti. Ciò avviene senza alterare l'ordinamento e con l'obiettivo di conseguire un significativo alleggerimento nella vergognosa condizione del nostro sistema penitenziario.

L'articolo 1 apporta modifiche agli articoli 284 e 656 del codice di procedura penale, relativamente alla disciplina degli arresti domiciliari e a quella della sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive. Si segnala che la lettera *b*), al numero 2), prevede l'innalzamento a quattro anni del limite di pena per la sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti di particolari categorie di condannati per i quali l'ordinamento penitenziario già prevede (negli stessi limiti di pena da espiare) la detenzione domiciliare. Tra questi condannati rientrano la persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richieda costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; la persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; la persona di età minore di anni ventuno, per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Queste categorie di soggetti, anche qualora debbano espiare una pena compresa tra i tre ed i quattro anni, potranno, dunque, accedere alla detenzione domiciliare di cui all'articolo 47-ter, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, anche dallo stato di libertà, senza fare necessariamente ingresso in carcere.

La lettera *b*), numero 3), del medesimo articolo introduce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione per alcune condanne, tra cui quelle inflitte per atti persecutori aggravati commessi a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'articolo 2 contiene modifiche in materia di ordinamento penitenziario.

In particolare, con la lettera *a*) è aggiunto il comma 4-ter nell'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario, allo scopo di consentire ai detenuti e

agli internati la partecipazione a titolo volontario e gratuito a progetti di pubblica utilità presso lo Stato e gli enti locali o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

La novella di cui al numero 3) della successiva lettera *b*) dell'articolo 2 estende i casi in cui il magistrato di sorveglianza possa disporre l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, in attesa dell'esame dell'istanza di applicazione della medesima detenzione domiciliare. Tale istituto concerne le ipotesi in cui l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare sia proposta dopo l'inizio dell'esecuzione della pena. La novella estende la possibilità dell'applicazione provvisoria (in attesa, come detto, dell'esame dell'istanza) alle fattispecie di rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena – le fattispecie di rinvio obbligatorio sono costituite dai casi di donne incinte o di donne che abbiano figli di età inferiore ad un anno e dai casi di soggetti affetti da malattia particolarmente grave; tra le fattispecie di rinvio facoltativo rientrano le ipotesi di grave infermità fisica del soggetto e le donne che abbiano figli di età inferiore a tre anni (e pari o superiore ad un anno) –.

Infine, si segnala che l'articolo 3 prevede l'inserimento nell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di un nuovo comma *5-ter*, per consentire al condannato tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope di essere ammesso al lavoro di pubblica utilità previsto dal comma *5-bis* per tutti i reati, salvo quelli più gravi indicati al comma 2, lettera *a*) dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

Reputa infine opportuno svolgere un approfondimento di natura informale con rappresentanti dell'ANCI e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in relazione ad un recente protocollo d'intesa avente oggetto la promozione di un programma di attività per lo svolgimento delle diverse tipologie di attività lavorative da parte dei soggetti detenuti in favore delle comunità locali.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel ringraziare le relatrici, ricorda che con il decreto legge n. 24 del 2013, poi convertito in legge, è stato esaminato anche il tema della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, tema che si inserisce all'interno della sanità penitenziaria. Auspica che l'esame in sede consultiva del decreto legge in esame possa rappresentare l'occasione per una riflessione generale sulla sanità penitenziaria anche in vista della presentazione di appositi emendamenti che potrebbero essere condivisi dall'intera Commissione. Purtroppo, infatti, il trasferimento delle relative competenze dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale non sembra essere stato accompagnato da miglioramenti per quanto riguarda la sanità penitenziaria che continua a registrare ritardi e disagi che si aggiungono alle note carenze presenti ne-

gli istituti penitenziari. All'interno di tali strutture, infatti, le persone continuano ad essere trattate in maniera non rispondente a quei criteri di rieducazione cui dovrebbe essere ispirata l'esecuzione della pena; in molte delle stesse strutture, inoltre, non sussistono le più elementari condizioni di vivibilità.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore D'Ambrosio Lettieri e ritiene che, attraverso audizioni di carattere informale, potrebbe essere chiarito cosa stanno facendo le Regioni in tale settore.

La relatrice, senatrice BIANCONI (*GAL*), invita la Commissione ad attenersi alle parti di stretta competenza del provvedimento in titolo che, laddove stabiliscono l'accesso alla detenzione domiciliare per le persone che versano in gravi condizioni di salute, deve riscuotere senz'altro un giudizio positivo. Al di là di tale specifico ambito di competenza, si potrà eventualmente svolgere un'ulteriore disamina, magari per offrire degli spunti al Dicastero della salute per quanto concerne il percorso di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e le problematiche che affliggono la sanità penitenziaria. Solleva infine qualche perplessità la possibilità concessa ai condannati tossicodipendenti o assuntori di sostanze stupefacenti di essere ammessi al lavoro di pubblica utilità ed alla detenzione domiciliare.

La PRESIDENTE sottolinea che, al di là degli stretti ambiti di competenza, il tema della salute non sembra circoscrivibile in confini sempre chiari. Per tale ragione, sarebbe dell'avviso che la Commissione possa in qualche modo delineare delle linee di indirizzo che in primo luogo arricchirebbero il parere che sarà reso sul decreto-legge in esame. Anche in considerazione di tale esigenza, nel rinviare il seguito dell'esame, sollecita i senatori ad avanzare eventuali richieste di approfondimento, anche di natura informale, auspicando che possa successivamente avere luogo una discussione generale il più possibile ricca di contenuti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede referente, dei disegni di legge nn. 725, 818 e 829 (riordino delle professioni sanitarie) i quali, congiuntamente al disegno di legge n. 154, saranno trattati nella seduta già convocata per domani, mercoledì 10 luglio 2013.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO*

La PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta della Commissione, convocata per domani, mercoledì 10 luglio 2013, alle ore 15, avrà luogo una riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 9 luglio 2013

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 6 (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,15*

*AUDIZIONE INFORMALE DI UN RAPPRESENTANTE DELLA LEGA NAVALE ITALIANA NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 7 (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
MARINELLO

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GEOLOGI NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 52 (RICERCA ED ESTRAZIONE IDROCARBURI IN MARE)*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 9 luglio 2013

**Plenaria**

**8ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MANCONI

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Lyudmyla Kozlovska, presidente di Open Dialog e Justyna Mazur, rappresentante del Consiglio Nazionale polacco degli Avvocati.*

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di una delegazione della Open Dialog Foundation sulla situazione dei diritti umani in Kazakistan e in particolare, sul caso di Alma Shalabayeva**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 4 luglio scorso.

Il presidente MANCONI presenta le personalità convenute in audizione ricordando l'importante ruolo svolto da Open Dialog nella tutela dei diritti umani, in particolare nell'est europeo; illustra poi brevemente il modo in cui si svolgerà la seduta odierna.

Lyudmyla KOZLOVSKA, presidente di Open Dialog, presenta la sua associazione ricordandone il *focus*, orientato prevalentemente al rispetto dei diritti umani in Ucraina, Russia e Kazakistan, paese nel quale la situazione dei diritti fondamentali si va rapidamente deteriorando in particolare per quel che concerne i diritti delle opposizioni, come dimostra il caso di Alma Shalabayeva, che di qui a poco verrà trattato in dettaglio, e la libertà di stampa.

Justyna MAZUR, rappresentante del Consiglio Nazionale polacco degli Avvocati, riferisce di aver ricevuto l'incarico da Open Dialog di recarsi in Kazakistan per un monitoraggio dei diritti, con particolare riferimento a quelli che riguardano la dimensione della giustizia. Nel merito sottolinea di avere riscontrato una situazione fortemente lacunosa nella quale i diritti della difesa sono fortemente ridotti.

L'avvocato Riccardo OLIVO, difensore di Alma Shalabayeva, riferisce in ordine al caso di cui all'ordine del giorno ricostruendo in dettaglio tutti i passaggi che hanno portato, tra il 29 e il 31 maggio scorsi, al trattamento della signora Shalabayeva e della figlia di appena 6 anni nel CIE di Ponte Galeria ed alla successiva espulsione dall'Italia con l'uso di un velivolo privato.

Il presidente MANCONI apprezza le circostanze e considerata l'ora propone di rinviare ad una seduta successiva il dibattito.

Il senatore MAZZONI (*PdL*) nell'esprimere apprezzamento per la proposta del Presidente, sottolinea comunque che nella ricostruzione fatta dall'avvocato Olivo è stata omessa la circostanza che l'espulsione ha avuto luogo dopo i nulla osta accordati dalle autorità giudiziarie a ciò preposte.

Il senatore FALANGA (*PdL*), nell'esprimere rammarico per la coincidenza dei lavori di questa Commissione con i lavori della Commissione giustizia, sottolinea come sia deprecabile il fatto che la ricostruzione del caso di Alma Shalabayeva sia stata unilaterale impedendo che emergesse quanto il senatore Mazzoni ha voluto testè ricordare, vale a dire che tutte le norme sono state rispettate.

La senatrice SIMEONI (*M5S*), rilevato che nel caso in esame vi sono state violazioni evidenti dei diritti umani, tuttavia auspica che, alla luce dei rapporti economici esistenti tra l'Italia e il Kazakistan, per l'intera vicenda si cerchi una soluzione di compromesso.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) elogia la scelta della Commissione di occuparsi del caso di Alma Shalabayeva rispetto alla quale l'Italia rischia di fare una brutta figura.

La senatrice DE PIN (*Misto*) si interroga su chi abbia deciso l'intervento delle autorità italiane nella vicenda descritta sottolineando come a suo avviso tutta la storia violi, tra le altre, alcune norme della Carta europea dei diritti fondamentali.

Il presidente MANCONI, nel concludere la seduta, ricorda come essa sia stata in linea con quanto dopo le prime sedute era emerso tra i senatori in ordine alla programmazione dei lavori, vale a dire che la Commissione si sarebbe dovuta occupare delle possibili violazioni dei diritti non solo a livello internazionale ma anche nel nostro paese.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

